

## **REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI**

*Procedure e norme per la costituzione delle regole di convivenza civile e modalità attuative  
per il rispetto delle stesse*

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- VISTO il R.D. n. 1297 del 1928;
- VISTO l'art. 5 l'art. 328 del D. Lgs. 297/94;
- VISTO l'art. 21 commi 1, 2 e 13 della legge n.59/97;
- VISTO l'art.4 del D.P.R. del 24/6/1998, n.249;
- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 - Regolamento dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
- VISTO il D. Lgs. n.165 del 30/03/2001, art. 25;
- VISTO il P.O.F. dell'Istituto Comprensivo;
- ACQUISITO il parere dei genitori ai sensi dell'art. 6 del sopra citato D.P.R. 249/98;
- VISTA la delibera n. 6 del verbale n. 12 del Consiglio d'Istituto dell'8 /11/2007 con la quale si introducono modifiche e aggiornamenti a presente regolamento e si decide di estenderne l'efficacia anche alla scuola primaria ;
- VISTA la nota del MIUR del 05/02/2007;
- VISTO il **D.P.R. 21 novembre 2007, n 235** - Regolamento recante modifiche e integrazioni al **DPR 24 giugno 1998, n.249**, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria;
- VISTA la nota del MIUR del 31 luglio 2007;
- VISTA la Direttiva Ministeriale n. 104 del 30/11/2007;
- VISTA la Legge n. 169 del 30 ottobre 2008;
- VISTO il DPR 22 giugno 2009, n. 122 – Regolamento recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni,

### **Emana il seguente regolamento**

#### ***Art. 1 - Diritti dello studente***

Lo studente ha diritto:

- ad una formazione culturale qualificata, attraverso la valorizzazione delle proprie capacità, inclinazioni ed interessi;
- ad essere informato sulla vita della scuola, a conoscere obiettivi e percorsi didattici;
- a fruire di una valutazione trasparente, tempestiva e prettamente correlata alla programmazione personalizzata;
- ad una partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica;
- alla riservatezza dei dati personali;

- al rispetto delle proprie idee, della propria religione, cultura e tradizione in merito ai quali la scuola deve promuovere e favorire iniziative interculturali volte all'accoglienza;
- ad avere percorsi individualizzati per permettergli di raggiungere gli obiettivi di apprendimento prefissati;
- ad usufruire in situazioni di difficoltà di apprendimento e di svantaggio di iniziative concrete per il recupero e la prevenzione della dispersione scolastica;
- ad avere a disposizione servizi di sostegno, promozione della salute e di assistenza psicologica;
- di disporre un'adeguata strumentazione tecnologica.

## ***Art. 2 - Doveri dello Studente***

- 1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento d'Istituto.

Si intende che lo studente assolve assiduamente gli impegni di studio quando:

- si comporta in modo rispettoso e corretto nei confronti dei coetanei e degli adulti;
- dimostra interesse e partecipazione per le attività scolastiche;
- porta il materiale necessario per le attività didattiche;
- fa corretto uso degli strumenti e delle attrezzature;
- esegue sistematicamente e con costanza i compiti assegnati.

- 2) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per loro stessi.

A questo proposito l'utilizzo improprio da parte degli studenti di videofonini, o di altri dispositivi che consentano di scattare fotografie o registrare suoni o filmati, costituisce un trattamento illecito di dati personali e una grave mancanza sul piano disciplinare. Questa violazione all'interno della comunità scolastica viene sanzionata con opportuno rigore (vedi Direttiva Ministeriale n. 104 del 30/11/2007).

Gli studenti, prima di scattare fotografie o effettuare registrazioni audio o video con il proprio cellulare (o altri dispositivi) e quindi utilizzare, divulgare, inviare i dati personali acquisiti, dovranno informare le persone interessate della finalità e modalità di trattamento di tali dati, del diritto di cui sono titolari di ottenere la cancellazione o trasformazione in forma anonima dei dati personali, e fornire i propri estremi identificativi. Lo studente deve quindi acquisire il consenso (in alcuni casi anche scritto) delle persone interessate per poterne utilizzare i dati personali.

- 3) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente secondo i principi che regolano la vita della Comunità scolastica.

Per comportamento corretto si intende:

- dimostrare un'adeguata capacità di autocontrollo;
- impostare correttamente i rapporti interpersonali;
- manifestare disponibilità all'aiuto dei compagni in difficoltà, nel rispetto dei ritmi di apprendimento di tutti;
- coltivare l'abitudine all'ascolto dell'insegnante, dei compagni e proporre interventi controllati ed appropriati;

- accrescere il senso di responsabilità, mediante l'adozione di un corretto e costante metodo di lavoro a casa e a scuola e nell'accettazione dell'errore rilevato;
- rispettare il materiale personale, quello altrui, della scuola e dell'ambiente in generale.

Si segnala inoltre che l'alunno non può assolutamente usare il proprio cellulare durante l'orario scolastico e nemmeno utilizzare riproduttori sonori (a meno che non sia autorizzato dal professore per motivi didattici). Qualora lo studente porti a scuola il telefono cellulare, questo dovrà rimanere rigorosamente spento. Chi contravverrà alla presente prescrizione sarà soggetto a provvedimento disciplinare e l'apparecchio sarà ritirato e consegnato alla famiglia dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

- 4) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti interni di ciascuna scuola appartenente all'Istituto Comprensivo.
- 5) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

### ***Art. 3 - Disposizioni generali***

- 1) I provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti e cordiali all'interno della comunità scolastica.
- 2) La responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
- 3) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui dignità.
- 4) Le sanzioni hanno natura temporanea, sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio del risarcimento del danno.
- 5) Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente nel trasferimento da una scuola ad un'altra o nel passaggio da un grado all'altro di scuola.
- 6) La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo.

### ***Art. 4 – Sanzioni***

- 1) Le violazioni dei doveri disciplinati dal presente regolamento danno luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
  - a) richiamo verbale;
  - b) avvertimento scritto;
  - c) ammonizione scritta;
  - d) esclusione dalla partecipazione alle visite guidate e alle gite d'istruzione;
  - e) allontanamento temporaneo dalla Comunità scolastica.

- 2) L'avvertimento scritto, irrogato, dopo un precedente richiamo verbale, attraverso l'annotazione sul registro di classe e la comunicazione sul diario alla famiglia, consiste nel richiamo formale al rispetto dei doveri dello studente. In seguito a 4 avvertimenti scritti l'alunno viene sanzionato con l'ammonizione scritta.
- 3) L'ammonizione scritta, irrogata attraverso comunicazione formale allo studente ed alla famiglia, consiste nella censura dei comportamenti contrari ai doveri dello studente (vedi art. 5, c. 2 del presente Regolamento).
- 4) Gli studenti che siano incorsi in provvedimenti disciplinari gravi (ammonizione scritta), se sanzionati da un ulteriore avvertimento scritto, su conforme parere del Consiglio di Classe, non saranno ammessi ai viaggi d'istruzione e alle visite guidate. Tale esclusione deve essere notificata alla famiglia dal coordinatore.
- 5) L'allontanamento consiste nella sospensione temporanea dal diritto di frequenza della scuola e viene irrogato, con un atto dell'Organo Collegiale competente, se l'alunno, dopo essere stato escluso dalla partecipazione ai viaggi o visite d'istruzione, è stato oggetto di un nuovo avvertimento scritto.
- 6) La sanzione dell'allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica è commisurata al tipo di infrazione commessa e quindi può essere di entità diversa.
  - A. L'allontanamento può essere di uno o più giorni.
  - B. Nella scuola primaria non può essere superiore a 10 giorni, mentre nella scuola secondaria in caso di gravi o reiterate infrazioni, può essere disposto per periodi non superiori ai 15 giorni. Durante il suddetto periodo è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato.
  - C. L'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni si verifica solo nei seguenti casi:
    1. l'alunno deve aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad esempio violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esserci una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
    2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dei 15 giorni. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.Nei periodi di allontanamento superiore a 15 giorni, la scuola promuove, in collaborazione con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
  - D. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico è previsto alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: 1. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Relativamente alle sanzioni di allontanamento fin qui elencate, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.

- E. Nei casi ancora più gravi rispetto a quelli che prevedono l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, si può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Sia per le sanzioni del suddetto punto E che del punto D occorre ben specificare i motivi per cui non sono possibili interventi di un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico.
- 7) L'allontanamento dello studente dalla Comunità Scolastica può essere irrogato soltanto previa verifica, da parte dell'Istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.
  - 8) Nel periodo di allontanamento dalla Scuola è consentito ai genitori ed allo studente l'accesso all'informazione sullo sviluppo dell'attività didattica. È altresì consentito ai genitori ed allo studente il rapporto con la Scuola per concordare interventi adeguati ed utili al fine di favorire il rientro nella Comunità Scolastica.
  - 9) Dove sia possibile si cercherà di recuperare lo studente sanzionato attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, di pulizia dei locali della scuola, riordino di cataloghi e di archivi...). Tali misure non si configurano solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.
  - 10) L'iter relativo alle sanzioni sempre più pesanti a cui gli alunni sono soggetti se non adempiono ai propri doveri non è assolutamente vincolante in quanto il Dirigente Scolastico, gli Organi competenti e i docenti possono irrogare un'ammonizione scritta, un'esclusione ai viaggi o visite d'istruzione, o un allontanamento dalla comunità scolastica ogni qualvolta lo ritengono opportuno, vista la gravità del comportamento rilevato.

#### ***Art. 5 - Organi competenti all'irrogazione delle sanzioni***

- 1) La sanzione del richiamo verbale è comminata dal docente.
- 2) La sanzione dell'avvertimento scritto è irrogata dal docente.
- 3) La sanzione dell'ammonizione scritta viene irrogata dal Dirigente scolastico su specifica indicazione del coordinatore di classe o del Consiglio di classe, che ne definiscono anche la motivazione.
- 4) L'esclusione dai viaggi d'istruzione o dalle visite guidate è decisa dal Consiglio di Classe ed è notificata alla famiglia dal coordinatore.
- 5) Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni (anche di un solo giorno) sono sempre adottati dal Consiglio di Interclasse o di Classe; le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio d'Istituto. Nel caso in cui all'interno di questo organo vi sia un genitore dell'alunno

sanzionato, questi per correttezza si deve astenere da ogni fase dell'istruttoria. Se il caso da trattare è particolarmente grave e delicato la Giunta può essere delegata a svolgere l'istruttoria.

- 6) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate, con gli stessi criteri, dalla Commissione d'esame che si sostituisce all'Organo collegiale e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- 7) In riferimento al Consiglio di Classe si deve ritenere che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D. Lgs. n. 297/1994) indichi che tale organo collegiale, quando esercita la competenza in materia disciplinare, debba operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato) e di successiva e conseguente surroga. In tal caso il membro supplente viene designato dal Consiglio d'Istituto.
- 8) La famiglia dello studente, lo studente stesso e la Scuola, all'inizio dell'anno, sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità, nel quale sono indicati i doveri delle tre parti. Nel Patto vengono altresì segnalate le sanzioni a cui gli alunni incorrono in caso di mancato rispetto delle regole dell'Istituto.

#### ***Art. 6 - Infrazioni disciplinari e relative sanzioni***

- 1) Per assenze ingiustificate, per inosservanza degli obblighi relativi alla regolarità di frequenza, per comportamenti non corretti nei confronti dei compagni, per atti di negligenza abituali in contrasto con i doveri sanciti dallo Statuto nonché con quelli previsti dal Regolamento interno d'Istituto, per comportamenti che turbino il regolare andamento delle lezioni, per l'utilizzo in classe di cellulari e altri dispositivi elettronici non consentiti, è irrogata la sanzione dell'avvertimento scritto.
- 2) Per comportamenti offensivi nei confronti dei compagni o dei docenti, per danneggiamenti a beni o cose, per fatti che arrechino danni al patrimonio della Scuola, per inosservanza a disposizioni organizzative e di sicurezza, per il non corretto utilizzo di strutture, macchinari e sussidi didattici, nonché per il ripetersi dei comportamenti sanzionati dal comma precedente, è irrogata la sanzione dell'ammonizione.
- 3) Per una reiterata mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, dei docenti e della struttura scolastica, l'alunno viene escluso dalla partecipazione a visite o viaggi d'istruzione.
- 4) La sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica è inflitta, come già illustrato all'articolo 3 comma 6 del presente Regolamento per:
  - a) fatti offensivi ed oltraggiosi nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale della Scuola e dei compagni;
  - b) comportamenti particolarmente gravi che turbino la comunità scolastica anche in violazione di norme comportamentali sancite nel Regolamento interno d'Istituto;
  - c) qualsiasi comportamento da cui derivi grave danno all'immagine della Scuola, della comunità scolastica e delle sue componenti.
- 5) Le sanzioni più gravi (allontanamento per un periodo superiore ai 15 giorni, allontanamento fino

al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi) sono inflitte nei casi di recidiva o per il maggior danno arrecato da comportamenti precedentemente sanzionati.

Elementi di valutazione della gravità sono:

- a) la rilevanza degli obblighi violati con riferimento alle mancanze che offendono la persona, l'immagine della Scuola, nonché alla responsabilità connessa al grado di danno o pericolo causato alla Comunità Scolastica;
- b) l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imprudenza anche con riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
- c) la reiterazione dell'infrazione;
- d) la compartecipazione di più studenti;
- e) la sussistenza di altre circostanze aggravanti o attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.

- 6) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione stessa sconsigliano il rientro alla scuola di appartenenza dello studente, è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, presso altra scuola. La valutazione in merito alla situazione in oggetto è devoluta al Consiglio di Classe o di Interclasse.

Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

- 7) In caso di gravi inadempienze che rendano, in maniera assoluta, incompatibile la presenza dell'alunno in classe o che necessitino di una sanzione di una certa rilevanza, i docenti, gli Organi Competenti e il Dirigente Scolastico possono disporre, in casi di estrema urgenza, i provvedimenti cautelari più adeguati, promuovendo contestualmente il procedimento per l'irrogazione della sanzione disciplinare presso gli organi competenti (vedi articolo 3 comma 9 del presente Regolamento).

### ***Art. 7 - Impugnazioni***

1) Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti dell'istituzione scolastica, che decide nel termine di dieci giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

2) Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami, proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente Regolamento.

Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni.

La decisione e' assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia regionale composto da tre docenti, da tre genitori designati nell'ambito della comunità scolastica regionale e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.

3) L'Organo di Garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Non è consentita l'audizione orale del ricorrente o di altri contro-interessati.

4) Il parere di cui al comma 3 e' reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 2 abbia rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta, il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5) L'Organo di Garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

6) L'eventuale impugnazione non sospende l'efficacia della sanzione. La sospensione del provvedimento può essere eventualmente accordata su istanza motivata dell'interessato e a discrezione dell'organo competente all'irrogazione.

### ***Art. 8 - Organo di Garanzia***

1) L'Organo interno di Garanzia è composto dal Capo d'Istituto, che lo presiede, un insegnante designato dal Consiglio di Istituto e due rappresentanti eletti dai genitori. I genitori vengono eletti dall'assemblea dei rappresentanti nel Consiglio d'Istituto.

Si possono nominare dei membri supplenti -in sede di Consiglio d'Istituto- in caso di incompatibilità (ad esempio qualora faccia parte dell'O. G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (ad esempio qualora faccia parte dell'O. G. lo studente sanzionato o un suo genitore).

Perché le deliberazioni di tale organo in prima convocazione siano valide occorre che siano presenti tutti i suoi membri; in seconda convocazione può funzionare solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta.

L'astensione dalla votazione di uno dei suoi membri influisce sul conteggio dei voti.

In caso di parità prevale la volontà del Capo d'Istituto e il suo voto vale doppio.

2) L'Organo di cui sopra decide, su richiesta dei genitori degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, negli stessi termini, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Il Dirigente Scolastico Luigi Ughetti

Il Presidente del Consiglio D'Istituto Emilio Acerbi

REGOLAMENTO APPROVATO nella seduta del Consiglio d'Istituto del 9 dicembre 2009

In allegato: modulo notifica avvertimento scritto; modulo notifica ammonizione scritta; modulo notifica allontanamento.





ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO  
Scuola Materna, Elementare e Media

via S. Martino, n° 82  
43029 - Traversetolo - PR

E-mail : setrav@provincia.parma.it

Tel 0521 842527  
Fax 0521 844872

---

Prot. N°

Traversetolo \_\_\_\_\_

AI GENITORI DELL'ALUNNA/O

\_\_\_\_\_

OGGETTO: Comunicazione di irrogazione di sanzione disciplinare.

Ai sensi dell'art. 3, del Regolamento interno di disciplina, si comunica che all'alunna/o  
\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ è stato  
irrogato il

seguito AVVERTIMENTO SCRITTO:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

L'INSEGNANTE

\_\_\_\_\_



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO  
Scuola Materna, Elementare e Media

via S. Martino, n° 82  
43029 - Traversetolo - PR

E-mail : setrav@provincia.parma.it

Tel 0521 842527  
Fax 0521 844872

Prot.n. 4306 / C 27

Traversetolo,

Ai Sigg. Genitori dell'Alunno

\_\_\_\_\_  
Classe \_\_\_\_\_ sez. \_\_\_\_\_

OGGETTO: Notifica sanzione disciplinare.

Ai sensi dell'art.3 del Regolamento interno di disciplina, si comunica che all'alunno ..... della classe ....., in data ..... è stato irrogata la seguente sanzione disciplinare:

**Ammonizione scritta** per :

- Comportamento scorretto in classe e mancanza di rispetto nei confronti dei docenti e dei compagni;
- Contravvenzione al divieto di uso del cellulare e uso improprio dello stesso durante lo svolgimento lezioni;
- Mancato rispetto dei doveri dello studente;



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Luigi Ughetti

*Il presente provvedimento è stato notificato al padre/madre dell'alunno*

\_\_\_\_\_ *Il giorno \_\_\_\_\_ dal prof. \_\_\_\_\_*

*Data*

*Firma di un Genitore*

*Firma del Docente*



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO

Scuola Materna, Elementare e Media

Via San Martino n° 82  
43029 Traversetolo – PR

E-mail: [setrav@provincia.parma.it](mailto:setrav@provincia.parma.it)

Tel. 0521 842527  
Fax 0521 844872

Prot. n. \_\_\_\_/C27

Traversetolo, \_\_\_\_\_

Ai Sigg. Genitori  
dell'alunno \_\_\_\_\_

classe sez.

Oggetto: Comunicazione di irrogazione sanzione disciplinare

Ai sensi dell'art.3 del Regolamento interno di disciplina, si comunica che all'alunno  
\_\_\_\_\_ della classe \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

*è stata irrogata la seguente sanzione disciplinare:*

Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per giorni ..... (.....)

Motivazioni: comportamenti non corretti nei confronti dei compagni e degli insegnanti;  
atti di negligenza reiterati in contrasto con i doveri sanciti dallo Statuto degli Studenti e  
comportamenti di turbativa al regolare andamento delle lezioni.

***Il Dirigente Scolastico***

Luigi Ughetti

*Il presente provvedimento è stato notificato al padre/madre dell'alunno*

\_\_\_\_\_

*Il giorno \_\_\_\_\_ dal prof. \_\_\_\_\_*

*Data*

*Firma di un Genitore*

*Firma del Docente*